

3.3 Caratteristiche essenziali del Modello	pag.	24
3.4 Whistleblowing	pag.	24
3.5 Soggetti sottoposti	pag.	25
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BID COMPANY S.R.L.	pag.	27
4.1 Motivazioni per l'adozione del Modello	pag.	27
4.2 Obiettivi e finalità del Modello	pag.	27
4.3 Predisposizione del Modello	pag.	27
4.4 Struttura ed elementi costitutivi del Modello	pag.	28
4.5 Mappa delle attività aziendali "sensibili"	pag.	30
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	31
5.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina	pag.	31
5.2 Cessazione dalla carica	pag.	31
5.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	pag.	32
5.4 Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag.	33
5.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag.	35
6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	pag.	36
6.1 Formazione del personale	pag.	36
6.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi	pag.	36
7. SISTEMA DISCIPLINARE	pag.	36
7.1 Finalità del sistema disciplinare	pag.	36
7.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati	pag.	37
7.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente	pag.	39
7.4 Misure nei confronti dell'organo amministrativo	pag.	40
7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag.	40
7.6 Misure nei confronti di altri destinatari	pag.	40
7.7 Ulteriori misure	pag.	41
8. APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO	pag.	41
8.1 Approvazione e adozione del Modello	pag.	41
8.2 Attuazione del Modello	pag.	41
9. APPENDICE	pag.	42
9.1 Documenti che compongono il Modello	pag.	42
9.2 Documenti già predisposti e certificazioni già ottenute che sono stati recepiti	pag.	42

	<p align="center">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>	<p align="center">Prima edizione 30.10.2023</p>	
---	--	---	--

1. PRESENTAZIONE DI BID COMPANY S.R.L.

1.1. Elementi caratteristici

Denominazione: BID Company S.r.l. a socio unico

Sede legale e amministrativa: viale Vincenzo Lancetti, 43 – Milano

Codice Fiscale e Partita Iva: 09361810964

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi n. REA MI-2085843

Data iscrizione: 28/01/2016

e-mail: info@bidcompany.it

PEC: bidcompany@legalmail.it

Sito web: <http://www.bidcompany.it/>

1.2. Cenni aziendali

BID Company S.r.l. a socio unico (di seguito “**BID**” o “**BID Company**”) è una società di consulenza in ambito *Advanced Analytics*, nata dall’esperienza di collaboratori chiave di SAS Institute S.r.l. fino a marzo 2016. Un *team* di professionisti che sfrutta il proprio interesse nella tecnologia come strumento di lavoro quotidiano, esperienza, innovazione, intraprendenza e curiosità sono nel nostro DNA.

La copertura “end-to-end” del ciclo di vita analitico del dato è ciò che caratterizza BID: attraverso gestione di sistemi complessi, dalla manipolazione del dato su sistemi relazionali fino alla configurazione di *data lake*, BID rende fruibili le informazioni affinché i propri clienti siano in grado di utilizzare il proprio patrimonio informativo in modalità “*self-service analytics*” e “*fast prototype*”.

BID fornisce servizi di consulenza e affiancamento nella definizione dell’approccio analitico corretto, identificando il corretto *trade-off* tra l’utilizzo di motori di *machine learning* e approcci deterministici ma ad alto contenuto di valore di business generato. Comprendere il contesto del cliente è la chiave fondamentale per rendere azionabili i risultati delle analisi attraverso l’integrazione nei sistemi, nell’ottica di definire processi di intelligenza artificiale.

I fattori distintivi di BID si basano su:

- **PROPOSIZIONE:** BID vanta competenze multidisciplinari con forte specializzazione sugli ambiti di CRM e modelli di relazione commerciale. Condivisione e proliferazione di contenuti, possibilità di tradurre tecniche e linguaggi di funzioni quali *Audit*, *Compliance*, Credito o HR permette una disseminazione di contenuti ad alto valore aggiunto;
- **CONOSCENZA:** il *team* specializzato che collabora nei progetti mette a fattor comune competenze eterogenee che portano valore in contesti di sviluppo agile.
- **FIGURE AZIENDALI (DA ORGANIGRAMMA)**
 - o CEO: dirige l’azienda; stabilisce ed attua le strategie decise.

- COO: coordina le attività aziendali operative (amministrazione e controllo di gestione) e dell'attività di consulenza verso i clienti; di quest'ultima si occupano project manager, data engineer, data scientist, risk manager.
 - HR: si occupa del recruiting e della gestione del personale;
 - Innovation: si occupa dei progetti innovativi e di sviluppare innovazione all'interno dell'azienda;
 - Mercato: il Head of Market coordina e gestisce le attività commerciali sui diversi verticali di mercato; coordina altresì la funzione Marketing, che si occupa della promozione dell'attività aziendale.
- **ESPERIENZA:** referenze ed esperienze nelle principali realtà bancarie su temi di CRM e Business Intelligence commerciale. BID ha sviluppato un *deck* di modelli che coprono i principali ambiti di applicazione analitica in contesti bancari, utilizza un approccio misto tra analisi di prodotto/servizio e ciclo di vita del cliente finale, tra generazione di liste target deterministiche per iniziative commerciali ed inserimento di modelli di propensione che vadano ad ottimizzare l'indotto da contatto generato dalle funzioni strategiche.
- **NETWORK:** BID collabora con i principali *leader* di mercato su tematiche di *Advanced Analytics*, così come partecipa attivamente ai tavoli di lavoro della "Ricerca delle principali Università Italiane". Tali contesti permettono un costante aggiornamento sui principali trend di mercato. Il potersi confrontare con esperti del settore è sempre più fondamentale in un contesto dove co-creazione e cooperazione sono le leve di vantaggi competitivo e distintivo
- **VALORE:** partire sempre dalla stima e dalla comprensione di quale sia il valore di business è uno dei punti fondamentali per supportare la banca a comprendere quali siano i passi per la messa in produzione e per il corretto indirizzamento della macchina operativa.

Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione

Organigramma: cfr. allegato.

Oggetto sociale: La società ha per oggetto:

- la prestazione di servizi di consulenza specialistica nel settore dell'Information & Communication Technology;
- la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione, l'installazione, e la manutenzione di applicazioni informatiche proprie e di terzi;
- la formazione di risorse umane sull'utilizzo di applicazioni informatiche;
- la collaborazione con università ed enti di ricerca e sviluppo per la sperimentazione di supporti informatici;
- la commercializzazione di software anche per conto terzi nell'ambito della business intelligence;
- la prestazione di servizi di hosting e housing.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione utili o necessarie ed in via non prevalente potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; il tutto con esclusione dell'attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico e delle attività fiduciarie.

Certificazioni: BID è dotata di certificazione ISO 9001. Ha in programma di dotarsi di altre certificazioni ISO.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

PARTE GENERALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

2. INTRODUZIONE. NOTE INTERPRETATIVE.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato realizzato in attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il “**Decreto 231**”), che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa degli enti per reati tassativamente elencati nel Decreto 231 e commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati commessi i reati.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie in quote vengono invece calcolate come di seguito descritto. La quota è una singola parte dell'ammontare della sanzione pecuniaria il cui numero è non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Le quote vengono stabilite dall'organo giurisdizionale. Nella prima fase, questo stabilisce il numero delle quote, valutando la gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari) e le eventuali condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) attuate dopo la commissione del reato. Nella seconda fase, l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale della sanzione irrogata è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

2.1 DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i “**Destinatari**”) della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- l'organo amministrativo e i dirigenti e/o responsabili di funzioni aziendali di BID a diretto riporto verso l'organo amministrativo (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti di BID (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono altresì essere considerati quali Destinatari i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino con BID;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- i fornitori e i *partner* (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano in maniera rilevante e/o continuativa con BID.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. Il Regime di responsabilità amministrativa

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 231, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato.

Pertanto, la **responsabilità amministrativa di BID si applica per le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231** (e in altre disposizioni di legge) e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero (come statuito dall'art. 4 del Decreto 231) purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

È altresì sanzionata la commissione dei delitti di cui al Decreto 231 nelle forme del tentativo. Il tentativo presuppone che siano stati attuati atti idonei, e diretti in modo non equivocabile, a commettere il delitto e l'azione non si compia o l'evento non si verifichi (art. 56 c.p.).

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come predisposto, contempla tutte le fattispecie di reato e le altre novità legislative introdotte nel Decreto 231 e ad oggi vigenti, come da elenco di leggi e reati presupposto che segue.

Nel Capo I, sezione III, artt. 24-25-quinquiesdecies del Decreto 231 e in altre disposizioni di legge, sono individuati i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti (di seguito i "**Reati Presupposto**").

Si riporta di seguito apposito elenco dei reati presupposto, con la normativa di riferimento.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO 231

- **malversazione** a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- **truffa** in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica** (art. 640-ter c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

A seguito della commissione (o del tentativo di commissione) dei predetti illeciti, le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria sino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto conseguito è di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità);
- sanzioni interdittive:
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- **concussione** (art. 317 c.p.).
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.).

A seguito della commissione (o del tentativo di commissione) dei predetti illeciti, le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, sono le seguenti:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

- **corruzione** e, in particolare:
 - o corruzione per l'esercizio della funzione sia nella forma di corruzione attiva che passiva (rispettivamente art. 318 c.p. e art. 321 c.p.), nonché di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
 - o corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - o corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.);
 - o corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - o nonché le forme di corruzione aggravata.
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)

Per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (ivi incluse le pene per il corruttore) (art. 318 c.p. e 321 c.p.) e di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote. Non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

Per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) incluse le pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e per l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322, commi 2 e 4, c.p.) le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 600 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata dal conseguimento di un profitto di rilevante entità (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (incluse le pene per il corruttore) (art. 319-ter, comma 2, c.p. e 321 c.p.), le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Nel caso in cui il delitto sia commesso dalle persone indicate dall'art. 320 c.p. (vale a dire da persona incaricata di pubblico servizio), ovvero dalle persone indicate dall'art. 322-bis c.p. (quali i membri degli organi delle Comunità europee e i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), si applicano all'ente soltanto le sanzioni pecuniarie.

• **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Per il reato di traffico di influenze illecite (introdotto nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 3/2019) è prevista la sola applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO 231

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- falsità nei documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.). In proposito, vi rientrano quindi alcune delle falsità di cui al Capo III, Libro II, c.p. se inerenti ad un documento informatico, pubblico o privato (per documento si intende qualunque supporto informatico contenente dati od informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria). L'art. 491-*bis* c.p. estende le norme in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità in documenti informatici;
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*, c.p.);
- Sicurezza cibernetica ex art. 1, comma 11 e comma 11-bis del D.L. 105/2019 (convertito con L.133/2019).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria: per taluni delitti, da 100 a 500 quote per altri sino a 300 quote o 400 quote;
- (b) sanzioni interdittive, a seconda dei diversi casi:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare i beni o servizi.

In particolare, per il reato di cui all'art. 1, comma 11 e comma 11-bis del D.L. 105/2019 si applica la sola sanzione pecuniaria di 400 quote.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - ARTICOLO 24-*TER* DEL DECRETO 231

- associazione per delinquere (art. 416 commi 1-5 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone od acquisto ed alienazione di schiavi, oppure di traffico di organi prelevati da persona vivente di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. oppure in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.). Si segnala che il reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601-*bis* c.p.), introdotto dall'art. 1 comma 1 della L. 236 del 2016 rientra nel novero dei reati presupposto limitatamente

alle ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6 c.p. (punendo quindi l'associazione a delinquere con lo scopo di traffico d'organi ed escludendone la mera punibilità come avviene nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 601, 602 e 603-*bis* c.p.);

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis*, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo. della Legge n. 110 del 18 aprile 1975, (delitti richiamati dall'art. 407 comma 21, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria: variabile da 400 a 1000 quote oppure da 300 a 800 a seconda dell'illecito;
- (b) sanzioni interdittive (per la durata non inferiore ad un anno) variabili a seconda del reato:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Può essere altresì applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231) qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - ARTICOLO 25-*BIS* DEL DECRETO 231

- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, delle monete falsificate (art. 453 c.p.) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, non superiori ad un anno, in base alla specifica fattispecie dell'illecito commesso.

Le sanzioni interdittive non si applicano per i reati di cui agli artt. 457 e 464 c.p.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO 231

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie fino a 800 quote e, per alcune fattispecie di reato, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co. 2 del Decreto 231.

Si omette l'elenco degli illeciti amministrativi che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 della Legge n. 9/2013).

REATI SOCIETARI - ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO 231

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), così come modificato dalla Legge 69 del 2015;
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), articolo così inserito dall'art. 10, comma 1, della Legge 69 del 2015;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), così come modificato dalla Legge 69 del 2015;
- *[falso in prospetto (in proposito, si precisa che il Decreto 231 fa ancora riferimento all'art. 2623 c.c., tale norma è stata tuttavia abrogata dall'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 e, attualmente, la condotta di falso in prospetto viene disciplinata nell'art. 173-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 (come modificato dall'art. 34 della Legge n. 262 del 2005))];*
- *[falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (si precisa che il Decreto 231 tuttora rinvia all'art. 2624 c.c., abrogato dal D. Lgs. n. 39 del 2010. Tale reato è ora disciplinato dal D. Lgs. n. 39 del 2010)]¹;*

¹ L'Art. 25-ter del Decreto 231 richiama tra i reati presupposto anche l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) e l'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Si evidenzia che l'art. 34 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, (Legge di riforma del Risparmio) ha abrogato l'articolo 2623 c.c. trasferendo la fattispecie delittuosa nell'art. 173-bis del TUF. Parimenti, l'art. 37, co. 34, del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, (Testo unico della revisione legale dei conti) ha abrogato l'art. 2624 c.c. e la corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del medesimo decreto.

Poiché il Decreto 231 non richiama le nuove disposizioni, nel rispetto del principio di legalità e a fronte del prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Sent. Cass. Pen. SSUU n. 34476/2011), allo stato, i reati di cui agli artt. 173-bis del

- impedito controllo (art. 2625, 2 comma, c.c., nel testo vigente a seguito delle modificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 39 del 2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2, c.c.).

Ai summenzionati illeciti si applicano sanzioni pecuniarie (da 200 sino a 1000 quote a seconda della fattispecie di reato (aumentabili sino a un terzo nel caso in cui si consegua un profitto di rilevante entità); per ciascuna fattispecie sono previste diverse soglie di sanzioni pecuniarie.

- **corruzione tra privati** (art. 2635 co. 3 c.c.), tale reato è stato introdotto con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge del 28 giugno 2012 n.110. La fattispecie di reato è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 in materia di corruzione tra privati (attuativo della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e, da ultimo, dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge n. 3 del 2019 che ne ha abrogato il comma 5.
- **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis co. 1 c.c.), introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 in materia di corruzione tra privati e modificato dall'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge n. 3 del 2019 che ne ha abrogato il comma 3.

Ai reati di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ARTICOLO 25-QUATER DEL DECRETO 231

- delitti con finalità di **terrorismo** o di **eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 e ratificata in Italia dalla Legge n. 7 del 2003.

TUF e 27 del D. Lgs. 39/2010 non risultano inseriti nel novero dei reati presupposto e, pertanto, la responsabilità amministrativa dell'ente non dovrebbe trovare fondamento nella commissione dei predetti reati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

L'articolo 25-*quater* non contiene un elenco dettagliato dei reati presupposto e, pertanto, le sue disposizioni si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli previsti al comma 1 dell'art. 25-*quater*, che siano comunque stati posti in essere in violazione dell'art. 2 della suddetta Convenzione internazionale.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 700 quote (per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni) oppure da 400 a 1000 quote (per i delitti puniti con la pena di reclusione non inferiore a 10 anni oppure con l'ergastolo);
- (b) sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231),

DELITTI CONTRO LA PERSONA - ARTICOLO 25-QUATER.1. DEL DECRETO 231

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Per il predetto illecito, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 700 quote;
- (b) sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'art. 583-*bis* c.p.);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis co. 1, c.p.);
- atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis comma 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter co. 1, 2, 3 e 4, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) articolo introdotto nel catalogo dei reati presupposto dalla L. n. 199 del 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 1000 quote (le fasce di sanzioni sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa);
- (b) ad alcuni dei predetti illeciti, possono applicarsi le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno, in base alla specifica fattispecie dell'illecito commesso:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231),

REATI DI ABUSI DI MERCATO - ARTICOLO 25-SEXIES DEL DECRETO 231

- abuso di informazione privilegiata (art. 184 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018).

Ai predetti illeciti, si applica la sanzione pecuniaria da 400 fino a 1000 quote (e, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto). Non sono previste sanzioni interdittive.

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO 231

- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle disposizioni a tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro** ed esattamente:
 - o omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - o lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: 1000 quote (per l'omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro); da 250 a 500 quote (per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); sino a 250 quote (per le lesioni personali di cui all'art. 590, comma 3, c.p.)

- (b) sanzioni interdittive (di durata diversa a seconda della fattispecie delittuosa):
- interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO 231

- **ricettazione** (art. 648 c.p.);
- **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.);
- **impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.);
- **autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.), tale reato è stato introdotto con la Legge n. 186 del 2014 avente a oggetto le "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale".

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote (ovvero da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni);
- (b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO 231

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, nonché articolo 174-*quinqies* della Legge n. 633 del 1941 recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Sono applicabili sanzioni pecuniarie e, nei casi di condanna per tali illeciti, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 del Decreto 231 (per la durata non superiore ad un anno).

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ARTICOLO 25-DECIES DEL DECRETO 231

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.).

Per il suddetto illecito, si applica una sanzione pecuniaria sino a 500 quote. **Non sono previste sanzioni interdittive.**

REATI AMBIENTALI - ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO 231

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- reati previsti dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di scarichi di acque reflue industriali:
 - o inquinamento idrico;
 - o scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
 - o scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o altre autorità competenti;
 - o violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- reati previsti dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
 - o raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
 - o attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- reati previsti dall'art. 257 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di bonifica dei siti:
 - o inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità ad un progetto approvato dalla autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento di cui al comma 2 dell'art. 257 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose;
- reati previsti dall'art. 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nonché i reati previsti dall'art. 260-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:
 - o predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (relativamente alle informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto;
 - o predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso, per l'utilizzo nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dalla legge; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
 - o trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda rifiuti – area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti oppure uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati;

- o trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda rifiuti – area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- reati previsti dall'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di traffico illecito di rifiuti:
 - o spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento CEE n. 259/1993; oppure spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
 - o traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 256 e 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- reati previsti dall'art. 452-quaterdecies c.p. in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex D. Lgs. 21 del 1° marzo 2018, che ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006; il Decreto 231 prevede che il richiamo al citato art. 260 debba intendersi riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p.):
 - o cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.
- reati previsti dall'art. 279 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di superamento dei valori limite di emissione:
 - o violazione, nell'esercizio di uno smaltimento dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e reati commessi in violazione delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui agli artt. 1 (comma 1), 2 (commi 1 e 2), 6 (comma 4) e 3-bis (comma 1) della Legge n. 150 del 1992;
- reati commessi in violazione dell'art. 3 della Legge n. 549 del 1993 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l'art. 3 disciplina la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive di cui alla tabella A della Legge 549/1993, richiamando le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94):
 - o violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- reati in materia di inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 9 (commi 1 e 2) ed articolo 8 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 202 del 2007.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: le quote sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa. Ad esempio, per i reati di cui all'art. 137 (commi 3, 5, primo periodo e 13) da 150 a 250 quote, mentre per i reati di cui all'art. 137 (commi 2, 5 secondo periodo e 11) da 200 a 300 quote, e così via;
- (b) sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di alcuni dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'attività.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ARTICOLO 25-DUODECIIES DEL DECRETO 231

- **Assunzione di lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato**, nelle forme aggravate di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286 del 1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

Ai sensi dell'art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286 del 1998, i seguenti fatti costituiscono circostanze aggravanti:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p. ossia l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Per il predetto illecito sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

- **Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998); e
- **Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998).

Per entrambi i reati, le sanzioni applicabili saranno:

- sanzione pecuniaria da 100 a 1000 quote a seconda dell'illecito commesso;
- sanzioni interdittive per un tempo non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

RAZZISMO E XENOFOBIA - ARTICOLO 25-TERDECIES DEL DECRETO 231

- **Propaganda o istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa.** (art. 604-*bis* c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del predetto delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI - ARTICOLO 25-QUATERDECIES DEL DECRETO 231

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- Frode in competizione sportiva (art. 1 della Legge 401 del 13 dicembre 1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 401 del 13 dicembre 1989).
- Per entrambi i reati, le sanzioni applicabili saranno:
- per i delitti, sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
 - per le contravvenzioni, sanzioni pecuniarie fino a 260 quote.

Inoltre, per i delitti si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 per una durata non inferiore a un anno.

REATI TRIBUTARI - ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);

Per i predetti reati, le sanzioni applicabili saranno:

- (a) sanzione pecuniaria sino a 400 o sino a 500 quote, a seconda dell'illecito commesso (aumentabile sino a un terzo se dalla commissione di tali delitti consegue un profitto di rilevante entità);
- (b) sanzioni interdittive:
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI INERENTI AL CRIMINE ORGANIZZATO INTERNAZIONALE

Tale categoria di delitti non trova una collocazione specifica nel Decreto 231 e, pertanto, nessun articolo del Decreto 231 tratta dei delitti contro il crimine organizzato internazionale. Tuttavia, con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione internazionale contro il crimine organizzato internazionale, è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. "reati transnazionali".

Si tratta di illeciti nei quali sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", commessi in più di uno Stato, ovvero se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito è avvenuta in un altro Stato o ancora se commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più Stati o ancora se commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare, si tratta dei seguenti illeciti:

- **reati di tipo associativo** e, più in particolare:
 - o associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - o associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 1973 ossia il Testo Unico delle Leggi Drogali);
 - o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);

- **reati in materia di immigrazione clandestina** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. n. 286 del 1998);
- **reati di induzione** a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- **favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.).

Ai suddetti illeciti si applicano le disposizioni di cui al Decreto 231, ivi comprese le sanzioni che possono consistere in sanzioni pecuniarie (diverse a seconda della fattispecie delittuosa) e sanzioni interdittive (per alcune fattispecie, non è prevista l'applicazione di tale sanzione).

- Legge n. 9/2019 in materia di *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*. Tale legge ha, tra l'altro,
 - previsto un inasprimento delle sanzioni penali di alcuni reati presupposto del Decreto 231,
 - inserito la procedibilità d'ufficio per i reati di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - inserito nel novero dei reati presupposto il reato di *“Traffico di influenze illecite”*;
 - modificato gli articoli 13 e 25 del Decreto 231, prevedendo un inasprimento sanzionatorio in capo agli enti.
- Legge n. 39/2019 in materia di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”*. Tale legge ha, tra l'altro, ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo l'art. 25-quaterdecies rubricato *“reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati”*.
- Legge n. 133/2019 di conversione del D.L. n.105 del 21 settembre 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tale legge ha, tra l'altro, modificato l'art. 24-bis del Decreto 231 inserendo al comma 3 il riferimento ai delitti di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105.
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Il catalogo dei Reati Presupposto sopra richiamati è suscettibile di modifiche e integrazioni, sia attraverso modifiche dirette del Decreto 231, sia mediante l'approvazione di testi normativi che dispongano l'applicabilità - integrale o parziale - del Decreto 231 a fattispecie di reato ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un periodico e attento monitoraggio delle possibili evoluzioni normative, ciò al fine di promuovere i necessari aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei presidi di controllo adottati in relazione ai nuovi "rischi-reato", ovvero l'adozione di nuovi Protocolli specifici per le nuove aree di rischio-reato.

3.2. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente) del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, diversificate in funzione del soggetto che compie il reato.

➤ Soggetti apicali

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 231, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da **soggetti in posizione apicale** (art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231, l'ente non risponde se si dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli ed alla cura degli aggiornamenti.

3.3 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO

L'art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo che il modello deve:

- individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal Decreto 231; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi del contesto aziendale necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.4 WHISTLEBLOWING

L'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto 231 (inserito dall'art.2, comma 1, della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 c.d. Legge sul Whistleblowing) prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (di seguito anche "**Whistleblower**" o "**Segnalante**"), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

La materia del c.d. Whistleblowing è stata innovata, dal punto di vista normativo, dalla dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che attua la Direttiva UE 2019/1937 ed intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti c.d. whistleblowers che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, pubblico o privato, col quale hanno relazione di lavoro.

I destinatari della normativa sono individuati dall' art. 3 del decreto legislativo citato, in particolare per quanto concerne il settore privato l'obbligo è esteso anche alle imprese che non abbiano adottato il modello di gestione dei rischi di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, ma che versino in una delle seguenti ipotesi: abbiano impiegato nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; o che si occupino di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

BID ha inteso adottare metodi interni conformi alle previsioni della normativa in commento, dotandosi di strumenti aziendali (tramite partner esterni, verificati) atti a creare canali di comunicazione che sono a disposizione dei possibili segnalanti senza che questi ne debbano fare specifica richiesta. Le segnalazioni possono essere quindi effettuate mediante idonee misure tecniche e organizzative volte ad evitare che si verifichino rischi per i diritti e le libertà degli interessati e realizzate sotto la logica dei principi privacy e security by design. Il processo di trattamento che ne deriva ha superato positivamente la dovuta valutazione d'impatto.

Si rimanda alla procedura in allegato e si riportano le seguenti note generali, di interesse in questa sede.

- Sono attuate (art. 6 D. Lgs. 24/2023) misure di sicurezza per le comunicazioni interne che garantiscono la riservatezza del segnalante, eventualmente anche attraverso sistemi di crittografia.
- La gestione del canale di comunicazione è assegnata ad una funzione autonoma, esternalizzata.
- I dati personali trattati nel contesto delle segnalazioni e l'intero processo di segnalazione soggiacciono e sono conformi alle previsioni di legge (art. 13 D.Lgs 24/2023) ed i dati non utili alla segnalazione sono immediatamente cancellati e comunque trattati in linea con i principi di minimizzazione e finalità di cui all'art. 5 del GDPR.
- Il soggetto ricevente, espressione di BID Company, opera in qualità di titolare del trattamento e fornisce specifiche informazioni nel rispetto del principio di trasparenza e dell'art. 13 del GDPR ai segnalanti, nonché ad attuare, come anzidetto, specifiche misure di sicurezza per tutelare la riservatezza delle informazioni.
- In tema di data governance, riservatezza e corretta gestione del trattamento, i soggetti che partecipano al processo vengono nominati nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 29 e 32 del GDPR nonché dell'art. 2 quaterdecies del Codice privacy.
- Il segnalante ha sempre diritto di adire l'Autorità competente, l'ANAC, qualora la segnalazione interna effettuata non abbia avuto seguito. In tal caso, l'Autorità potrebbe dar seguito ad un'indagine circa la corretta gestione della segnalazione. La legge prevede uno specifico piano sanzionatorio con un massimo edittale di cinquanta mila euro nell'ipotesi in cui venga accertato che non siano stati istituiti canali idonei di segnalazione o qualora la segnalazione sia stata ostacolata o sia stata violata la riservatezza dei soggetti.
- Quanto alla data retention (art. 14 D. Lgs 24/2023), le segnalazioni, interne ed esterne, nonché la relativa documentazione, sono conservate nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, e in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni, che decorre dalla data dell'esito finale della procedura di segnalazione.

3.5 SOGGETTI SOTTOPOSTI

Con specifico riferimento ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 231, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi qualora l'ente, prima della commissione del

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231, il modello deve prevedere, in base alla "natura ed alla dimensione dell'ente", misure idonee atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. A tal fine, l'efficace attuazione del modello richiede:

- un'attività di verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con specifico riferimento alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, prescrizioni sull'adozione del modello sono previste all'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 in forza del quale i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (linee guida UNI-INAIL del 2001 o *British Standard* OHSAS 18001: 2007) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità da reato dell'ente. ²

Il Decreto 231 prevede inoltre che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, quali – ad esempio –

² In particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 dispone quanto segue:

«1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.»

	<p align="center">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>	<p align="center">Prima edizione 30.10.2023</p>	
---	--	---	--

Confindustria o le altre associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto 231. ³

Le disposizioni di legge sul *whistleblowing* richiamate alla precedente sezione sui soggetti apicali, si applicano anche ai soggetti sottoposti, ossia ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettera b).

4. L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BID COMPANY S.R.L.

4.1. Motivazioni per l’adozione del Modello

BID ha provveduto alla costruzione e all’adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consenta di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto 231, ma migliori la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

BID è infatti convinta che l’adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in BID o per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione di reati.

4.2. Obiettivi e finalità del Modello

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome di BID la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni disciplinari, ferma restando la responsabilità personale civile e penale.

In particolare, attraverso l’adozione del Modello, BID si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell’azienda nell’ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti, nonché nei confronti di BID stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali BID intende attenersi nell’esercizio dell’attività;
- consentire a BID, grazie ad un’azione di costante controllo ed un’attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti in violazione del Modello.

4.3. Predisposizione del Modello

³ Si richiamano in questa sede le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” approvate da Confindustria, nella versione aggiornata 27 marzo 2014 che recano indicazioni specifiche per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in base al dettato normativo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

La costruzione del Modello di BID ha comportato le seguenti attività:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ciascuna attività aziendale “sensibile”, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti già adottati da BID e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) e una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell’operatività dell’ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L’analisi è stata preordinata all’identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare e implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all’adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto 231, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell’efficacia dei sistemi d’organizzazione, gestione e controllo esistenti e utilizzati all’interno di BID e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto 231.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, BID ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi, attraverso gli archivi cloud aziendali.

Le procedure/regole di comportamento che costituiscono parte integrante del Modello sono integrate, ove e per quanto occorra, dalle altre linee guida organizzative, organigrammi, ordini di servizio, sistema di attribuzione di poteri e procure aziendali – in quanto funzionali al Modello – già in uso presso BID.

4.4. Struttura ed elementi costitutivi del sistema di controllo di cui fa parte il Modello

Il Modello costituisce un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e il controllo delle decisioni di BID in relazione ai rischi/reati da prevenire. Il Modello si compone di: formato dai seguenti “strumenti”. Detto sistema si compone

1. “Parte Generale” del Modello, che rappresenta il documento descrittivo;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

3. “Parte Speciale” del Modello, predisposta per le diverse tipologie di reato risultate a rischio per BID. Le parti speciali, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;

Il sistema si completa con:

- Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
- Insieme di procedure tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
- Insieme di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.

I documenti aziendali ritenuti fondamentali per la predisposizione del Modello sono stati:

- l’Organigramma
- Deleghe, Procure, Mandati, Statuto, Decisioni dei Soci e dell’Organo Amministrativo, DVR, documentazione Privacy, Certificazioni ISO et similia, Procedure aziendali vigenti.

* . * . *

Si precisa che dall’analisi condotta sono stati ritenuti **non applicabili a BID** e/o stata ritenuta **remota la possibilità di concreta realizzazione** la commissione dei seguenti reati:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine interno ed internazionale;
- sfruttamento minorile;
- tratta di persone e riduzione in schiavitù;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.];
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- le ipotesi di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.Lgs. 286/98;
- “razzismo e xenofobia” di cui all’art. 25-terdecies del Decreto 231;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- in linea generale, tutti i reati ambientali.

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività dell'azienda, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti da BID;
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

4.5 Mappa delle attività aziendali “sensibili”

In base alle valutazioni sui potenziali rischi / reato e sulle possibili modalità di commissione dei reati, sono state individuate le principali aree di attività ritenute sensibili per BID, da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto 231 e per le quali sono state predisposte le seguenti Parti Speciali, recanti le regole e i principi da rispettarsi nello svolgimento delle attività:

- **Parte Speciale A** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 e 25-*decies* del Decreto 231, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;
- **Parte Speciale B** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del Decreto 231, ossia i reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **Parte Speciale C** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*ter* del Decreto 231, relative ai reati societari;
- **Parte Speciale D** – è riferita alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*octies* del Decreto 231, ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- **Parte Speciale E** – è riferita alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto 231, ossia ai reati tributari;
- **Parte Speciale F** – è riferita alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*duodecies* del Decreto 231, relative all'“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- **Parte Speciale G** – è riferita al reato di cui all'art. 25-*quinqüies* del Decreto 231, relativo all'“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- **Parte Speciale H** – è riferita al reato di cui all'art. 24-*ter* del Decreto 231, relativo ai delitti in materia di “criminalità organizzata”;
- **Parte Speciale I** – è riferita alle fattispecie di reato previste agli artt. 24 e 24-bis del Decreto 231, relativi ai delitti informatici, trattamento illecito dei dati e cyber-sicurezza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

La scelta di BID di istituire un Organismo di Vigilanza ad hoc trova fondamento nell'art. 6 del Decreto 231, ove è previsto che l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente dalla commissione di reati presupposto a condizione che l'organo dirigente abbia, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza di BID può essere a composizione monocratica o plurisoggettiva e collegiale, come stabilito all'atto di nomina dell'Organo Amministrativo, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione di BID.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organo Amministrativo e rimane in carica per la durata di due esercizi o per il diverso periodo di tempo stabilito al momento della nomina (non inferiore ad un anno).

Il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza, interni od esterni a BID, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l'assunzione della carica per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere affidate all'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), se nominato.

La selezione dei componenti deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso e il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, nonché comunicare senza ritardo all'Organo Amministrativo la presenza di eventuali condizioni ostative.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l'Organismo dovrà essere composto da un minimo di 2 (due) componenti ad un massimo di 7 (sette) componenti. Al momento della nomina dell'Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l'Organo Amministrativo ne designa il Presidente. In mancanza, l'Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente. Ove il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Organo Amministrativo potrà aumentare il numero dei componenti durante il periodo di permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza; i nuovi componenti così nominati scadano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Spetta all'Organo Amministrativo riconoscere, al momento della nomina o anche successivamente, l'emolumento al componente/ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, secondo le determinazioni che l'Organo Amministrativo, di volta in volta, adotterà.

* . * . *

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione dell'Organo Amministrativo che ha stabilito il 30 ottobre 2023 come data di formale adozione da parte di BID del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In tale occasione, l'Organo Amministrativo ha optato per la nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, che resterà in carica sino al 31.12.2024, nominando:

- avv. Nicolino Gentile (BLB Studio Legale).

5.2 Cessazione dalla carica

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

I componenti dell'Organismo di Vigilanza che rinunziano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dall'Organo Amministrativo. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l'eventuale cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con BID comporta normalmente la revoca dall'incarico. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta all'Organo Amministrativo dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca e morte, l'Organo Amministrativo provvederà: **(a)** in caso di composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza; **(b)** in caso di composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica. I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e previe le opportune valutazioni, l'Organo Amministrativo potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto, comunque, del numero minimo previsto per la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio a quanto disposto dal Decreto 231 e dalla Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza di BID risponde ai requisiti di:

- **autonomia ed indipendenza:** in quanto:
 - (a) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di BID;
 - (b) l'Organismo di Vigilanza è composto anche da professionisti esterni e riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia all'Organo Amministrativo, con la possibilità di riferire direttamente ai soci;
 - (c) all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - (d) l'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
 - (e) infine, le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- **professionalità:** in quanto l'Organismo di Vigilanza è dotato del bagaglio di strumenti e tecniche che gli consente di svolgere efficacemente le funzioni assegnate, sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo interno sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine, l'Organismo di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

Vigilanza ha la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché – se necessario – di consulenti esterni;

- **continuità di azione:** in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, privo di mansioni e attività operative o decisionali o comunque in contrasto con le funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza.

È competenza dell'Organo Amministrativo valutare la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. verifiche di efficacia);
- vigilare sul funzionamento, l'osservanza e, quindi, sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni (c.d. verifiche di effettività);
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare gli aggiornamenti del Modello, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni, tramite – tra l'altro – la presentazione di proposte di adeguamento all'Organo Amministrativo o, in relazione alla portata delle proposte, alle funzioni aziendali preposte, verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle proposte presentate.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, in particolare:

- (a) con riferimento alle verifiche dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di *self assesment*;
 - valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei protocolli di prevenire i reati, ivi incluso il sistema disciplinare;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire ai soggetti interessati la necessaria conoscenza del Decreto 231 e del Modello, controllandone l'esecuzione, promuovendo iniziative;
- (b) con riferimento alle verifiche dell'effettività del Modello:
 - effettuare verifiche periodiche e controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle aree a rischio di reato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
 - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- (c) con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo e proposte di adeguamento del Modello, con l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta attuazione dello stesso (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, nonché alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di BID e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative;
 - verificare periodicamente l'attuazione delle proposte formulate e la loro effettiva funzionalità;
 - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure e alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l'Organo Amministrativo, una relazione informativa, su base almeno annuale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello.

Per l'espletamento dei propri compiti sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i necessari poteri operativi, di iniziativa e di controllo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:

- il potere di accedere alla documentazione necessaria od opportuna per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- il potere di richiedere informazioni e documentazione integrative;
- il potere di ricevere e valutare le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre BID a rischio di reato;
- il potere di programmare, in via autonoma e senza ingerenza alcuna, le proprie attività.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico dell'Organo Amministrativo sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque all'Organo Amministrativo responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale definisce, con apposito regolamento, gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

5.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Il personale apicale, il personale sottoposto all'altrui direzione, i responsabili delle funzioni aziendali, l'Organo Amministrativo, i soggetti terzi interessati dal Modello di BID sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità di BID ai sensi del Decreto 231.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, l'obbligo informativo in favore dell'Organismo di Vigilanza si concretizza attraverso:

- Flussi informativi periodici: ossia informazioni, dati e notizie sulle attività aziendali sensibili e potenzialmente a rischio di commissione di illeciti come identificate nel Modello;
- Segnalazioni ad hoc immediate: in caso di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate da BID nonché informazioni inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231 (segnalazioni inoltrate a BID dai propri dipendenti e/o dirigenti);

Devono inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata.

Ulteriori flussi informativi possono essere richiesti dall'Organismo di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate esclusivamente per iscritto e non in forma anonima salvo se non diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza, tramite i seguenti canali:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

❖ email: indirizzo di posta elettronica riservato dell’Organismo di Vigilanza: odv@bidcompany.it

Per le segnalazioni disciplinate dalla Legge n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in materia di “*whistleblowing*”, le quali, invece, sono rigorosamente anonime, si rinvia alla procedura aziendale in materia (“*Whistleblowing Policy*”), che illustra nel dettaglio le tipologie di segnalazione e le relative modalità.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l’immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell’Organismo di Vigilanza e non impongono all’Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un’ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l’Organismo di Vigilanza.

L’attività formativa è obbligatoria ed è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell’area di attività o del processo in cui gli stessi operano.

L’attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la registrazione delle presenze. L’Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull’effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sarà cura del datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

6.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni a BID (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate da BID in conformità al Modello. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Inoltre, nei contratti, sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Finalità del sistema disciplinare

	<p align="center">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>	<p align="center">Prima edizione 30.10.2023</p>	
---	--	---	--

BID considera essenziale il rispetto del Modello e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, BID ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme del Codice Etico, delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello e nei documenti integrativi, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da BID ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con BID.

Il sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto 231 costituisce un protocollo preventivo ai fini della prevenzione dei reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dall'instaurazione di eventuali procedimenti penali e dal loro esito; pertanto, eventuali condotte in violazione del Modello saranno sanzionate se le stesse possano essere inquadrate in una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di BID. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti o le omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da BID anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

7.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati

In conformità alla legislazione applicabile, BID informa i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti integrativi.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nei predetti documenti costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

1. La mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico.
2. Il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello e relativi Protocolli.
3. La mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme e procedure di cui al Modello e al Codice Etico.
4. La violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra.
5. L'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza;
6. La mancata partecipazione agli eventi formativi.
7. La violazione delle misure di tutela del segnalante previste dalla Legge n. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing" e, quindi: (i) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

le segnalazioni di cui al comma 2-bis; (ii) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante; (iii) il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile; (iv) qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

8. La segnalazione – infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave – in favore dell'ODV di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231.
9. La segnalazione – infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave – in favore dell'ODV di violazioni del Modello.

Per i reati colposi, costituisce illecito disciplinare:

- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una persona, ivi compreso l'autore della violazione.
- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione all'integrità fisica di una persona, ivi compreso l'autore della violazione.
- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione grave o gravissima o la morte di una persona, ivi compreso l'autore della violazione.

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, in base al contratto collettivo applicabile, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa non superiore a tre ore;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare, incorre nella sanzione disciplinare:

- del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa non superiore a 3 ore o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 10 giorni, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali) o adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dal Codice Etico. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai successivi punti (ossia, il licenziamento), i seguenti comportamenti: (i) l'inadempimento degli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; (ii) la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse BID; (iii) il mancato rispetto del Codice Etico, nonché delle regole di comportamento e dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nel presente Modello;
- del licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza: (i) non esegua in via continuativa l'attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) metta in atto comportamenti

ostruzionistici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza oppure dei soggetti responsabili nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti);

- del licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di BID di misure previste dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta beni aziendali, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri e, infine, il dipendente che violi le norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure effettui segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari verranno comminate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile e delle norme di legge.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni competenti in materia di rapporti di lavoro, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi da parte di dirigenti, BID provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori di BID;
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

In ogni caso, se la violazione del Modello o del Codice Etico fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni con poteri in materia di personale.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.4 Misure nei confronti dell'organo amministrativo

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare tempestivamente i Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dalla carica.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori di BID circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori di BID;
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare l'Organo Amministrativo, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca del membro dell'Organismo di Vigilanza. L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei suoi doveri di sorveglianza potrà di propria iniziativa adottare gli opportuni provvedimenti (anche in caso di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica).

7.6 Misure nei confronti di altri destinatari

Il rispetto da parte di quanti che, a vario titolo, operano per BID (fornitori, partner, consulenti/collaboratori esterni, ecc.) e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) dovrà essere garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

La mancata osservanza da parte dei predetti soggetti delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto o di recesso da parte di BID, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

7.7 Ulteriori misure

Resta salva la facoltà di BID di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

8. APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO

8.1. Approvazione adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente e, dunque, per BID dell'Organo Amministrativo. È pertanto rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Il presente Modello è stato adottato, con decorrenza 30 ottobre 2023, con determinazione dell'Organo Amministrativo.

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifica del Sistema Sanzionatorio;
- modifiche delle aree aziendali a rischio reato.

È riconosciuta dall'Organo Amministrativo la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

8.2. Attuazione del Modello

È compito del dell'Organo Amministrativo provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dei responsabili di funzione e dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 30.10.2023	
---	--	------------------------------	--

9. APPENDICE

9.1. Documenti che compongono il Modello

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono il Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del Decreto 231.

A) PARTE GENERALE

B) PARTE SPECIALE:

- a – I reati contro la pubblica amministrazione
- b – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- c – I reati societari
- d – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- e – Reati tributari
- f - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- g – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- h – Criminalità organizzata
- i – I reati informatici, trattamento illecito di dati e cyber-sicurezza

C) PROCEDURE:

- 1 - Acquisto beni e servizi
- 2 - Gestione rete informatica e strutture di telecomunicazioni
- 3 - Comunicazioni
- 4 - Salute e sicurezza dei lavoratori
- 5 - Reclutamento e gestione delle risorse umane
- 6 - Amministrazione e controllo
- 7 - Procedura deleghe e procure
- 8 - Attività finanziaria
- 9 - Procedura per la partecipazione alle gare d'appalto

D) WHISTLEBLOWING:

- 1. Informativa trattamento dati
- 2. Procedura

E) Job roles (responsabilità delle funzioni)

F) Organigramma

G) Codice etico
